

COMUNE DI MARTIRANO

(Provincia di Catanzaro)

**REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
PER LA PROGETTAZIONE INTERNA"**
ART. 92 DEL D. LGS. N° 163/2006

Approvato con deliberazione consiliare N° 30 del 27/9/2013

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento individua i criteri generali da seguire per la costituzione e la ripartizione al personale interessato degli incentivi previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 12-4-2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni.
2. La percentuale del 2% dell'importo, posto a base di gara, viene destinata ai compensi da erogarsi per le attività connesse all'esecuzione di contratti pubblici e di lavori purché regolarmente finanziati ovvero con procedura in corso.
3. Gli incentivi di cui trattasi, pari a una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ai sensi del comma 5, dell'art. 92, sopra citato, vengono erogati al personale comunale che ha direttamente partecipato all'attività.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende:

- a) per "personale comunale" quello che ha partecipato all'attività, indipendentemente dalla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell'ente;
- b) per "progettista" il dipendente incaricato della redazione del progetto;
- c) per "D. Lgs. n. 163" si intende il D. Lgs. 12-04-2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) per "importo a base di gara" su cui calcolare l'incentivo di che trattasi, l'importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- e) per "Comune", l'Amministrazione comunale di Martirano.

Art. 3

Destinazione del fondo per la progettazione di opere pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. 12-04-2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, il 2% del costo dei lavori a base d'asta preventivato di un'opera o di un lavoro è destinato alla costituzione di un fondo, da ripartire tra il personale del Comune che ha collaborato all'attività di progettazione.
2. Sono estranee dal presente regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione.

Art. 4

Norme in materia di progettazione

1. Le fasi progettuali di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 163 sono prioritariamente affidate al personale appartenente all'Ufficio - Servizio Tecnico comunale.
2. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'Ente può avvenire in via residuale subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del D. Lgs. n. 163.

Art. 5

Affidamento degli incarichi di progettazione

1. Il conferimento degli incarichi di progettazione al personale è affidato a dipendenti ritenuti idonei sul piano tecnico.
2. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori possono coincidere con la nomina a Responsabile del procedimento.

Art. 6

Limitazioni all'erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi di progettazione sono erogati anche nel caso in cui l'attività non sia completamente svolta dal personale interno all'Ente.
2. Nessun compenso sarà dovuto per l'attività che il personale è chiamato istituzionalmente a svolgere in merito, fatta eccezione per la quota relativa alla responsabilità unica di procedimento e a procedure amministrative specifiche, nei limiti della quota prevista per l'attività svolta di cui al successivo art. 9 del presente regolamento.

3. Nel caso in cui, oltre alla progettazione interna, si renda necessario conferire a liberi professionisti la realizzazione di alcune procedure, gli incentivi sono dovuti agli aventi diritto nella misura di legge, scorporando la quota per le operazioni affidate agli esterni che costituisce così economia di spesa.

4. In ogni caso, l'incentivo in parola corrisposto, per ogni singolo lavoro, non può comunque superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo riservato al dipendente.

Art. 7

Costituzione e gestione del fondo

1. Il fondo viene costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico delle singole opere pubbliche purchè regolarmente finanziate.

2. La liquidazione delle quote previste nel fondo viene effettuata con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico comunale, ad ultimazione lavori ovvero in corso d'opera;

4. Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario provvederà agli adempimenti di natura contabile, per quanto concerne la collocazione delle somme relative agli incentivi nel fondo destinato alla contrattazione collettiva.

Art. 8

Modalità di costituzione degli incentivi

1. Gli incentivi di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 si costituiscono di volta in volta direttamente sugli stanziamenti previsti per i singoli interventi, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del medesimo D. Lgs. n. 163 e sono inseriti nel relativo quadro economico di progetto.

2. La quota incentivo viene stabilita sulla base del costo complessivo del progetto, secondo i meccanismi di calcolo previsti dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal presente Regolamento.

Art. 9

Criteri di ripartizione

1. L'incentivo viene ripartito dal Responsabile dell'Ufficio - Servizio Tecnico comunale, in base alle seguenti modalità:

		LAVORI	PIANIFICAZIONE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		50%	60%
NUCLEO TECNICO	Progetto preliminare	20 %	15%
	Progetto definitivo	7 %	10%
	Progetto esecutivo	4 %	10%
	Coordinamento sicurezza prog e exec.	12 %	
	Collaboratori	2 %	5%
	Direzione lavori	4 %	
	Collaudo	1 %	
	TOTALE	100%	100%

Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra di loro.

2. Gli incentivi, come sopra calcolati, si intendono al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota a carico del Comune e con inclusione dell'IRAP.

3. La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante, nel suo importo complessivo precisato al precedente comma, è inserita nel fondo di cui all'art. 15 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali in data 1-4-1999, come confermato dall'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22-1-2004 ed è iscritta in bilancio ai pertinenti interventi. Il fondo sopra disciplinato è incluso nel "fondo per il personale", per la mera presa d'atto. Sono possibili in corso d'anno eventuali variazioni negli importi di costituzione per adeguamento all'importo delle opere.

4. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 - comma 1" - del D. Lgs. n. 163, l'incentivo è calcolato in base al nuovo importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta, ivi compresi gli oneri di sicurezza,

Art. 10

Liquidazione degli incentivi

1. La liquidazione dell'incentivo è effettuata con atto determinativo emesso dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale, secondo le modalità indicate nel precedente art.7.
2. Con la liquidazione effettuata dal predetto Responsabile, è assicurata la regolarità degli atti e l'avvenuto espletamento delle singole fasi della progettazione.
3. La liquidazione delle somme sarà inoltre subordinata alla verifica di cui al precedente art. 6, comma 4.

Art. 11

Condizioni per l'affidamento dell'incarico

1. I progetti sono redatti e firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati che siano in servizio presso il Comune alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali.
2. Qualora non si stabilisce in atti la figura del responsabile del procedimento è automaticamente assunta dal responsabile del servizio.
3. Il responsabile unico del procedimento deve comunque essere un tecnico interno alle pubbliche amministrazioni.

Art. 12

Pianificazione urbanistica

1. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nell'art. 9 del presente regolamento tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

Art. 13

Copertura rischi professionali

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, dovrà essere stipulata, per ogni singolo incarico, la copertura assicurativa dei rischi di natura professionale dei dipendenti comunali incaricati della progettazione nelle fasi definitiva ed esecutiva a carico del comune.

Art. 14

Norma transitoria

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano ai progetti approvati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on-line della relativa delibera di approvazione.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente la precedente normativa regolamentare in materia, se ed in quanto esistente.